

ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il presente documento al momento della sua approvazione definitiva integra e ne fa parte a tutti gli effetti, del Regolamento d'istituto 2025/28

Visto il D.lgv 165/2001;

Visto il Testo Unico D.lgv 297/1994 art. 10;

Visto il DPR 275/1999 artt. 3, 4, 8;

Visto il CCNL 2019/2021

Viste le norme civilistiche che riguardano la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori del Codice Civile artt. 2047 e 2048;

Considerata la necessità di procedere all'adozione di un Regolamento per la vigilanza degli alunni;

È EMANATO

il presente Regolamento che stabilisce le regole di comportamento relative alle modalità di accesso all'Istituto Comprensivo "ALDO MORO" di Canegrate (MI) e alla vigilanza sugli alunni, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere e applicare, come pure alunni e genitori.

Massima diffusione del presente Regolamento deve essere data agli alunni e ai genitori.

Per la sua massima diffusione se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola.

Il Regolamento di Vigilanza integra quanto disposto dal Regolamento di Istituto e le disposizioni in materia di sicurezza.

PREMESSO CHE

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche gli Ausiliari e, a diverso titolo, i Dirigenti scolastici.

Spetta al DSGA predisporre, attraverso il piano delle attività, l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, qualora richiesto.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni ma obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (art. 25 D.lgv 165/2001) e un'attività di custodia (art. 2043 e 2051 Codice Civile) per cui è di sua competenza attivare provvedimenti volti a far approvare un regolamento di Vigilanza dall'Organo Collegiale competente, il Consiglio di Istituto, previsto dal D.lgv 297/1994 art. 10.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2019/2021 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'**art. 2047** c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'**art. 2048 c.c.** che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità contrattuale ex **artt. 2047 e 2048 c.c.**, l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Durante gli spostamenti da un ambiente ad un altro, anche all’interno dei locali, il docente non deve perdere mai di vista il proprio gruppo.

Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

L’uso dei servizi durante le ore di lezione deve essere eccezionale, non più di un allievo per volta e valutando se occorra l’aiuto del Collaboratore in servizio.

È fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l’allontanamento degli allievi dall’aula, con espresso divieto di procedere all’allontanamento di allievi dall’aula per motivi disciplinari.

2. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che: presso l’ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni sui rispettivi piani fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. In caso di ritardo deve darne immediato avviso all’Ufficio di Direzione e ai fiduciari, il Collaboratore di piano si occupa della vigilanza in attesa dell’arrivo del docente o del supplente. Fino al momento in cui entrerà in servizio il supplente, il personale Collaboratore o gli Insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni. In mancanza di un supplente, i Collaboratori coadiuveranno i Docenti per distribuire nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi.

I Docenti hanno l’obbligo di accogliere gli alunni affidati assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti.

Il docente che ha appena lasciato la classe, assicurata con altro docente o Collaboratore la vigilanza del gruppo classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o al suono della campanella del cambio ora, debbono sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti nella vigilanza sugli allievi e accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Direzione e ai fiduciari.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede o che segue la ricreazione, permanendo nell'aula o accanto alla porta (secondo le esigenze) per poter vigilare sugli alunni, in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita da scuola avviene per classi, con la vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico. Il Collaboratori in servizio all'ingresso, dovranno posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi. Gli altri Collaboratori vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/aree di competenza.

È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella. Ogni classe uscirà seguendo il proprio turno seguendo il Piano Uscita Classi presente nel DVR.

Al termine delle lezioni, i gruppi classe verranno accompagnati fino al portone/cancello di uscita dall'Insegnante dell'ultima ora di attività, per trasferirne la custodia ai genitori o loro delegati, previo accertamento della loro identità.

In caso di ritardo del genitore o suo delegato l'allievo va trattenuto e custodito dal docente fino a 15 minuti dopo l'uscita della classe. Durante i 15 minuti si attiverà anche a contattare i genitori o i tutori telefonicamente. Trascorsi i 15 minuti il docente affiderà l'alunno al collaboratore di plesso fino al suo arrivo. Tali ritardi verranno registrati e recuperati dai docenti ed ATA. Se il genitore non è rintracciabile e/o non si presenti entro il termine dell'orario di servizio dei collaboratori scolastici, dopo aver avvisato la Dirigenza, si devono avvisare i Vigili Urbani o i Carabinieri che rintracceranno i genitori oppure prenderanno in consegna il minore. Se per lo stesso alunno, durante l'anno si registrano ritardi della famiglia si valuterà di allertare i servizi sociali.

I genitori impossibilitati a ritirare i figli possono delegare, in forma scritta, uno o più adulti maggiorenni ed allegheranno copia dei documenti di riconoscimento che consegneranno al referente di plesso per la scuola dell'infanzia e primaria o al coordinatore di classe per la scuola secondaria di 1° grado.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita in modo che il ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

La famiglia è tenuta a fornire le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

In caso di ritardo protratto non oltre i 10 minuti, fatto eccezionale e non abituale, di un genitore che non sia presente per accogliere il proprio figlio all'uscita, questi, nella possibilità di farlo, dovrà avvertire telefonicamente la scuola.

I genitori che desiderino autorizzare i propri figli minori a tornare a casa da soli al termine dell'orario scolastico dovranno farlo in forma scritta mediante apposito modulo, nel quale forniranno le loro motivazioni, adeguatamente sostenute dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, sollevando l'Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità di vigilanza successiva all'uscita autonoma e al di fuori dell'area di pertinenza della scuola. Quanto sopra è valido solo per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e infra 14enni.

I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura e provata reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

6. MENSA E DOPOMENSA

I Collaboratori scolastici presenziano al momento della refezione e collaborano con i Docenti nella vigilanza. La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai Docenti in servizio in quella frazione temporale. Gli Insegnanti dovranno accompagnare ordinatamente nei locali appositi gli alunni che usufruiscono di tale servizio, e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente.

7. INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni:

- In caso di malessere o malore lieve l'alunno viene assistito dal personale addetto al Primo
- Soccorso. Se tale malessere si risolve l'alunno può essere ricompagnato in classe, in caso contrario
- sarà avvisata la famiglia affinché prelevi l'allievo o dia precise e opportune istruzioni.
- In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata da parte del docente presente la
- possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di allertare
- subito il 118.
- In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano

- irreperibili l'alunno dovrà essere accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico.
- Al verificarsi di un infortunio gli insegnanti (o i collaboratori scolastici nel caso di incidenti ad alunni frequentanti l'orario anticipato) devono produrre immediatamente apposita dichiarazione
- dettagliata tendente a descrivere la dinamica dell'accaduto.

È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno, che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, LABORATORI, AULA MAGNA

Durante il tragitto classe – palestra, laboratori, aula magna e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al Docente e ne segue le stesse indicazioni.

9. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe nel caso che si rendesse necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero di partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.

10. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI POMERIDIANE

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari svolte a scuola, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno ai locali della scuola all'inizio dell'attività accolti nell'atrio dal docente, per essere accompagnati in aula. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

I genitori sono invitati a non portare i figli a scuola per le varie riunioni scolastiche e/o incontri scuola/famiglia ma, qualora fossero costretti a farlo dovranno vigilare personalmente e non lasciarli vagare da soli nei locali scolastici o nel cortile dell'edificio scolastico. La scuola in questo caso non assume alcuna responsabilità di vigilanza e sorveglianza.